



Jean-Michel Jarre. «Promptitude», la sua prima esposizione di arti visive, era ospitata fino al 28 settembre al Meet di Milano, dove a novembre ci sarà un finissage per la partecipazione di Jarre alla Biennale di Architettura 2025 con un'installazione audio

# La legge italiana cerca di semplificare, soprattutto in ambito sanitario

Intelligenza artificiale/1

Giusella Finocchiaro

**L**a legge italiana sull'Intelligenza artificiale, L. 23 settembre 2025, n. 132, "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza artificiale", è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 ed entrerà in vigore

il 10 ottobre. Essa naturalmente si muove nella

cornice delineata dal legislatore europeo con il cosiddetto Ai Act, effettua le scelte demandate al legislatore nazionale, introduce anche alcune novità e, nel ribadire alcuni principi, fa chiarezza su alcune questioni importanti.

Costituisce certamente un compito non facile, oggi, quello volto a regolare una tecnologia di cui intravediamo la potenza, senza ancora conoscerla compiutamente, anche perché

tuttora in piena evoluzione. Le domande per il legislatore sono dunque molte.

Occorre da un lato cogliere le opportunità offerte dall'Intelligenza artificiale (e basti pensare alla maggiore efficienza nell'esame delle immagini radiologiche in sanità o nella gestione dei profili di rischio nell'attività bancaria e assicurativa) e

dall'altro minimizzare i rischi. Spesso ci si concentra sui rischi, come ha fatto il legislatore europeo, ma incentivare la diffusione dell'Ia affidabile è almeno altrettanto importante. Per questo occorrono, sul piano economico, investimenti, ma anche sotto il profilo giuridico molto si può fare: innanzitutto semplificare la normativa applicabile. La semplificazione è invocata da tutti, ma poco praticata. Un'apertura, non

**AGEVOLARE LA RICERCA SCIENTIFICA GIOVA AGLI SCIENZIATI, AI PAZIENTI E ANCHE AL PAESE NEL SUO COMPLESSO**

ancora una semplificazione, è nelle disposizioni della legge Ia sulla ricerca scientifica in materia sanitaria. Molto ancora c'è da fare in questa materia per rafforzare la competitività del sistema Paese. Venendo alla legge, il legislatore nazionale era innanzitutto chiamato dal Regolamento europeo a esprimersi su due grandi temi.

Il primo, quello della *governance* dell'Ia. Farà capo alla Presidenza del Consiglio la strategia nazionale per l'Intelligenza artificiale, nonché il Comitato di coordinamento sugli enti che operano nell'Intelligenza artificiale che sarà istituito. Le Autorità nazionali per l'Intelligenza artificiale saranno l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia Digitale, ferme restando le competenze specifiche della Banca d'Italia, della Consob, dell'Ivass. Sarà inoltre necessario il coordinamento anche con le Autorità già esistenti, dal Garante per la protezione dei dati personali, all'Autorità Garante per le garanzie nelle comunicazioni.

Il secondo, quello delle *sandbox*. Si tratta della possibilità di sperimentare, dal punto di vista normativo e tecnologico, in ambiti delimitati. Le *sandbox* italiane saranno gestite dalle Autorità sull'Ia e una norma specifica si occupa di quelle in ambito sanitario. È una grande opportunità di incentivare lo sviluppo di sistemi *ad hoc*, sotto il profilo tecnologico e di verificare le regole più adatte ed efficienti, in sinergia fra industria, università e ricerca.

Fra le innovazioni più importanti, le nuove norme sulla ricerca e sulla sperimentazione scientifica per la realizzazione di sistemi di Intelligenza artificiale in ambito sanitario.

La base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per finalità di ricerca scientifica potrà essere l'interesse pubblico, in attuazione delle norme costituzionali. Agevolare la ricerca scientifica in campo sanitario, anche mediante il trattamento dei dati personali, non giova soltanto a coloro che si occupano di ricerca e, ovviamente, ai pazienti, ma anche al Paese nel suo complesso, perché contribuisce a renderlo più competitivo proprio nell'ambito della ricerca.

Ancora, fra le novità, la previsione del reato di *deep fake*, proposto dalla Commissione Ia di cui sono membro.

Infine, la legge italiana ribadisce un principio fondamentale: l'Intelligenza artificiale è attualmente uno strumento che supporta la persona umana, ma non la sostituisce: dunque, il medico, l'avvocato, il giudice, e qualunque altro soggetto possono avvalersi dell'Ia, ma sotto la loro supervisione e sotto il loro controllo e si assumono quindi la responsabilità dell'uso dello strumento. Anche quando è utilizzata nella creazione di opere d'arte, l'autore è sempre la persona umana. Come afferma Jean-Michel Jarre, in «Promptitude», ospitata fino alla scorsa settimana al Meet a Milano, si tratta di una sorta di "pennello 3.0", ma l'autorialità resta in capo all'artista. Così come le decisioni e la responsabilità conseguente rimangono in capo alla persona umana.